

COMUNE DI TRECASTAGNI

Regolamento per la sistemazione e manutenzione di aree a verde pubblico con sponsorizzazione dell'intervento.

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina la stipula di contratti per la sistemazione ed il mantenimento delle aree a verde e delle aree attrezzate pubbliche mediante sponsorizzazione dell'intervento, in applicazione dell'art.43 della Legge n.449/1997 e succ. mm. ed ii, riconoscendo allo sponsor un ritorno di immagine grazie all'esposizione di cartelli espositivi.

Articolo 2

Individuazione delle aree su cui intervenire

Con atto di Giunta Municipale, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, verranno individuate nell'ambito del territorio comunale le aree verdi e le aree attrezzate pubbliche la cui manutenzione e/o esecuzione degli interventi nelle forme stabilite nell'art. 3, per almeno un termine di anni due, salvo rinnovo, potrà essere affidata dal Comune a Società, Associazioni o privati in genere.

L'individuazione di tali aree sarà oggetto di attenta valutazione da parte del Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo e/o del Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico, avuto riguardo alla posizione, superficie e qualità dell'area al fine di rendere efficace l'azione intrapresa.

Periodicamente il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo, sulla base della programmazione relativa agli interventi di manutenzione del patrimonio, potrà apportare variazioni all'elenco delle aree individuate ai sensi del precedente comma.

Con appositi mezzi di comunicazione (Albo Pretorio, sito internet dell'Ente etc.), l'Amministrazione Comunale porterà a conoscenza della cittadinanza il programma di interventi approvato dalla Giunta.

Articolo 3

Modalità di gestione

Gli interventi programmati sono finalizzati a creare le condizioni per una reale gestione da parte degli operatori delle aree verdi e delle aree attrezzate pubbliche individuati nella deliberazione di G.M.

A tal fine si possono definire in linea di massima le seguenti forme gestionali:

- A) Lo sponsor effettua a propria cura e spese la sistemazione e manutenzione del verde pubblico. In tal caso il progetto tecnico che, potrà anche essere fornito dall'Amministrazione Comunale, costituirà allegato al contratto di sponsorizzazione. Le opere di sistemazione dovranno privilegiare le soluzioni che prevedono l'utilizzo del verde ornamentale. Oltre al verde si potrà prevedere anche l'inserimento di altri elementi di arredo.
- B) Lo sponsor corrisponde una cifra economica che sarà utilizzata per gli interventi di sistemazione e manutenzione che verranno attuati dalla Amministrazione Comunale. In tale ipotesi dovranno determinarsi gli importi minimi annui per ogni singola area verde che dovranno essere garantiti.

Il soggetto o i soggetti a cui verrà affidata la sponsorizzazione provvederà/provvederanno ad apporre, in forma stabile e per la durata della sponsorizzazione, dei cartelli che pubblicizzano l'intervento secondo il modello individuato e concordato fra le parti, nel rispetto delle specifiche tecniche impartite dall'Ente proprietario.

Le caratteristiche di base dei cartelli vengono di seguito riportate a titolo meramente indicativo:

- dimensione del cartello pubblicitario cm 40x30;
- altezza massima del cartello comprensivo della struttura di sostegno cm 80 dal suolo;
- distanza minima dal cordolo di delimitazione della viabilità cm 100;
- numero massimo di cartelli 2.

In ogni caso, le caratteristiche, i colori e la collocazione dei cartelli informativi, di uguale tipologia, per tutte le aree, dovranno rispettare il D.P.R. n.495/1992 e succ. mm ed ii. E dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale.

Prima dell'installazione dei cartelli, qualora necessaria, dovrà essere presentata apposita istanza di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.

L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico sulla base di quanto stabilito dagli strumenti urbanistici preesistenti.

Articolo 4

Scelta dello sponsor

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- a) Recepimento di proposte spontanee da parte di soggetti individuati nell'art.2, comma 1);

- b) Pubblicità, da parte del Comune, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse prevalentemente sotto l'aspetto economico, da parte dei soggetti indicati nell'art.2, comma 1);
- c) Interpello, da parte del Comune, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti.

Articolo 5

Rifiuto di sponsorizzazione

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:

- a) Conflitto d'interessi tra le finalità perseguite dal Comune e quelle perseguite dallo sponsor;
- b) Possibilità di pregiudizio per il Comune derivante dalle qualità, anche di ordine morale, dello sponsor, desumibili da atti ufficiali;
- c) Messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine dell'Amministrazione Comunale o alle proprie iniziative;
- d) Propaganda di natura politica, sindacale, o religiosa;
- e) Pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcoolici, tabacco, materiale pornografico, armi etc.
- f) Messaggi offensivi alla morale o all'ordine pubblico.

Articolo 6

Risoluzione del contratto di sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte del Comune, in qualsiasi momento, in uno dei seguenti casi:

- a) Mancata attuazione dell'iniziativa o rinvio della stessa. La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.
- b) Mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor. La risoluzione avviene, in tal caso, per fatti e colpa dello sponsor. Il Comune ha diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
- c) In tutti i casi nei quali venga accertata la sussistenza, anche se sopravvenuta, di una delle cause di cui all'art 5.

Articolo 7

Regolamentazione contabile

La sponsorizzazione, in qualsiasi forma venga effettuata, dovrà essere regolata mediante apposito contratto.

La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione di cui all'art.3 si effettuerà come di seguito indicato:

-Manutenzione diretta dell'area da parte dello sponsor: il Comune fatturerà allo sponsor gli importi indicati nel preventivo e recepiti nel contratto, al termine della sistemazione e dopo ogni anno di manutenzione;

-Compartecipazione economica diretta alle spese di sistemazione e manutenzione dell'area: lo Sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, delle spese sostenute. In conseguenza il Comune provvederà ad emettere fattura allo Sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.

Articolo 8

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti: Codice Civile, Codice della Strada (D.Lgs. n.285/92 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n.495/92) e succ. mm. ed ii., al Regolamento Edilizio, alle prescrizioni comunali.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio



INDAGNI